

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1175-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001-2002

Presentato il 4 luglio 2001

(Relatore: **BRIGUGLIO**)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 18 luglio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1175;

rilevato che nella relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, di cui il provvedimento è corredato, risultano indicate le differenti opzioni per realizzare l'intervento, nonché le ragioni che hanno indotto all'emanazione del decreto-legge e, dunque, all'intervento con un atto avente forza di legge;

constatato che da tale opzione discende indirettamente la modifica della normativa di rango secondario nella misura in cui le disposizioni regolamentari contrastanti con le previsioni del decreto-legge devono ritenersi illegittime e, dunque, disapplicabili;

ritenuto che la valutazione dell'illegittimità delle previsioni contenute nel regolamento ministeriale in questione è rimessa all'interprete e, in ultima istanza, al giudice a nocimento della conoscibilità della disciplina vigente;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si individuino le modalità idonee affinché la normativa secondaria applicabile sia tempestivamente adeguata in modo tale da essere più facilmente conoscibile dai destinatari della stessa;

all'articolo 1, comma 1, alinea, si sostituiscano le parole « graduatorie di base » con le seguenti « graduatorie permanenti », utilizzate nell'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere verificato se le disposizioni recate si configurano effettivamente come norme di interpretazione autentica o se le stesse costituiscano previsioni di tipo innovativo con effetto retroattivo. Nel primo caso risulterebbe opportuno procedere all'inserimento di una rubrica all'articolo in cui si precisa che l'articolo reca norme di interpretazione autentica; nel secondo caso

sarebbe opportuno provvedere ad una conseguente modifica della formulazione delle disposizioni stesse;

all'articolo 1, commi 5 e 6, la disciplina relativa all'anno scolastico 2001-2002 presenta aspetti di parziale sovrapposizione con quella, a regime, dettata dall'articolo 4, che dispone anch'esso in ordine ai termini da applicare nel suddetto anno scolastico; dovrebbe pertanto essere verificato il corretto coordinamento delle diverse disposizioni in questione;

all'articolo 2, comma 1, dovrebbe procedersi ad un miglior coordinamento della disposizione che individua i soggetti interessati con quella contenuta nell'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che parimenti individua i soggetti che hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie in occasione delle integrazioni successive;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il riferimento alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che disciplina le scuole paritarie;

all'articolo 2, comma 3, dovrebbe essere precisato che l'interpretazione autentica si riferisce al comma 3 dell'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 267;

all'articolo 3, comma 1, l'inciso « e successive integrazioni » può essere interpretato in modo non univoco, pertanto, ove il riferimento fosse ad atti già emanati, gli stessi dovrebbero essere citati espressamente (trattandosi di decreti ministeriali non numerati di non facile individuabilità), mentre, ove il richiamo si riferisse ad eventuali modifiche future, si dovrebbe impiegare una formula diversa e più chiara;

all'articolo 4, comma 1, dovrebbe essere chiarito, nella disciplina a regime, il rapporto tra le supplenze conferite dai dirigenti scolastici in « sostituzione » dei dirigenti territorialmente competenti e le immissioni in ruolo ad essi spettanti.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

nel predisporre interventi legislativi che autorizzano l'emana-
zione di atti normativi secondari (come nel caso della legge 3 maggio
1999, n. 124, in materia di personale scolastico) si eviti di demandare
a regolamenti ministeriali, anziché a regolamenti governativi, l'attu-
azione delle previsioni legislative, avendo cura di individuare espres-
samente nella legge e non in atti di indirizzo le norme di principio che
dovranno essere sviluppate dal regolamento governativo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, appare opportuno chiarire se le disposizioni recate si configurano effettivamente come norme di interpretazione autentica — in tal caso anche provvedendo all'inserimento di una rubrica all'articolo in cui si precisa che esso reca norme di interpretazione autentica — ovvero se le stesse costituiscano previsioni di tipo innovativo con effetto retroattivo in tal caso provvedendo a modificare espressamente, con la tecnica della novella, le disposizioni dettate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999;

b) al medesimo articolo 1 valuti la Commissione l'opportunità di individuare in modo puntuale quali siano le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, che non sono più applicabili per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge; valuti altresì l'opportunità di conferire al Ministro competente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, il potere di adottare un nuovo regolamento per la definizione delle modalità di aggiornamento delle graduatorie, che modifichi il precedente regolamento, in coerenza con le disposizioni introdotte dal decreto-legge.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1175, di conversione del decreto-legge n. 255 del 2001, relativo all'ordinato avvio dell'anno scolastico;

condivise le modifiche approvate dalla Commissione di merito;

considerata la necessità di dare un corretto avvio dell'anno scolastico 2001-2002 sulla base di un nuovo criterio che, definendo un'unica graduatoria divisa in due scaglioni, riconosca sempre più una valenza specifica di merito pur accogliendo le aspettative derivanti per il passato dall'anzianità di servizio;

considerato altresì che un altro aspetto significativo del presente provvedimento è costituito dalla fusione in un'unica graduatoria dei docenti delle scuole statali e paritarie, particolarmente nella fase a regime;

considerato che un ulteriore aspetto significativo del disegno di legge in esame è costituito dalla prevista copertura dei posti di insegnamento fin dall'inizio dell'anno scolastico, evitando quegli avvicendamenti continui che hanno creato ostacoli al normale iter formativo ed infine che la possibilità di istituire nuove cattedre in presenza dei necessari presupposti numerici, possibilità attribuita ai dirigenti scolastici, riconosce una certa autonomia alle realtà periferiche della scuola che debbono essere sempre più responsabilizzate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: « graduatorie di base » sono sostituite dalle seguenti: « graduatorie permanenti »; e le parole: « hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità: » sono sostituite dalle seguenti: « hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: »;

al comma 2, le parole: « di seguito Regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominato "regolamento" »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi »;

al comma 3, le parole: « annessa quale allegato A al Regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'allegato A annesso al regolamento »;

al comma 5, le parole: « fino a termine » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento »; dopo le parole: « nelle scuole paritarie » sono inserite le seguenti: « di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, »; ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulte-

riori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

al comma 3, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo » e le parole: « come modificato » sono sostituite dalle seguenti: « come sostituito ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di diritto » sono soppresse.

All'articolo 4:

al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina »;

al comma 2, dopo le parole: « supplenze brevi e saltuarie » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, N. 255

Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Considerato lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta legge n. 124 del 1999, concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;

Considerato che tale stato di incertezza compromette l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 e all'assunzione a tempo determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001-2002;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni

(segue: testo del decreto-legge)

di prima integrazione delle graduatorie di base previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento **in coda alle graduatorie medesime**, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità:

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al Regolamento.

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, **in coda alle graduatorie medesime e** nel seguente ordine di priorità:

a) *identica*;

b) *identica*.

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito **denominato** « regolamento », si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella **di cui all'allegato A annesso al regolamento**.

4. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001-2002. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti, conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001-2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.

ARTICOLO 2.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al Regolamento **di cui all'articolo 1, comma 2**. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

3. L'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino **al** termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ARTICOLO 2.

1. *Identico.*

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella **di cui all'allegato A annesso** al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie **di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62**, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. **Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

3. L'articolo 401 del **testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al** decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come **sostituito** dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio

(segue: testo del decreto-legge)

delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.

ARTICOLO 3.

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico **di diritto** dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

ARTICOLO 4.

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduato-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.

ARTICOLO 3.

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ARTICOLO 4.

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. **I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.** A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie **di cui all'articolo 4, comma 3,**

(segue: testo del decreto-legge)

rie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

TREMONTE, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

3. *Identico.*

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0003411